



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 52_2015

Roma, 21 Aprile 2015

Oggetto: Notiziario FLP - Assenze per visite specialistiche – IL TAR LAZIO ANNULLA LA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA CHE IMPONEVA DI UTILIZZARE I PERMESSI PERSONALI – La parola ora passa alla contrattazione.

Si pubblica il Notiziario FLP n. 21 Prot. n. 0190/FLP15 del 20 aprile 2015, inerente l'argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n. 0190/FLP15

Roma, 20 aprile 2015

NOTIZIARIO N° 21

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

**Assenze per visite specialistiche
IL TAR LAZIO ANNULLA LA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA CHE IMPONEVA DI UTILIZZARE I PERMESSI
PERSONALI
La parola ora passa alla contrattazione**

Il TAR del Lazio, pronunciandosi su un ricorso della CGIL FLC, con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015 ha annullato la famigerata circolare n. 2/2014 del Dipartimento dalla Funzione Pubblica che interpretando le norme sopravvenute (art. 4 comma 16 bis del DL101/2013) aveva imposto ai lavoratori di utilizzare le ore di permesso personale in caso di assenza per visite specialistiche.

In particolare il giudice amministrativo, pur riconoscendo la differenza tra gli istituti dell'assenza e del permesso come introdotti dalla nuova normativa, ha affermato che la nuova disposizione non può intervenire *sic et simpliciter* nell'ambito della normativa contrattuale vigente, rilevando la differenza delle finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) rispetto alle assenze per malattia nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici.

La circolare della Funzione Pubblica ha di fatto posto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute ed "è illegittima" in quanto la materia "*trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti*".

Le amministrazioni, quindi, in applicazione della sentenza non potranno chiedere di utilizzare permessi personali, permessi brevi o banca delle ore per coprire le "assenze" per visite mediche specialistiche.

La decisione del TAR conferma quanto da noi più volte denunciato in questi mesi. Grazie alla nostra iniziativa infatti il Ministro Madia, subentrata nel frattempo all'On.le D'Alia che aveva firmato la contestata circolare, aveva emanato circa un anno fa sulla materia uno specifico atto di indirizzo all'Aran per la definizione pattizia della questione. Trattativa iniziata e poi incredibilmente arenatasi all'Aran.

Ora però è di tutta evidenza che è interesse di tutti che il negoziato riprenda e si concluda in tempi brevi.

LA SEGRETERIA GENERALE

